



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **24** del **05-02-2018**

OGGETTO:

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO SOC.SODEXO ITALIA S.P.A. ACCORDO BONARIO.PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di Febbraio con inizio alle ore 20:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che con convenzione n.136 di Rep. stipulata in data 13/11/2001 veniva affidato alla soc. Sodexo Italia s.p.a. il servizio di refezione scolastica per le scuole materne ed elementari, esistenti sul territorio comunale, per il periodo di anni cinque, prorogabile ;

CHE in data 30/9/2016 e' stato notificato a questo Comune il ricorso per decreto ingiuntivo con il quale la SODEXO Italia s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore dr.Stefano Biaggi, con sede in Cinisello Balsamo, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi del foro di Milano, ha chiesto al Tribunale di Lagonegro di ingiungere al Comune di Sala Consilina il pagamento delle seguenti fatture insolute n. 1000000999 del 10/12/2009, n. 1000000541 del 16/3/2007, n.1035 del 31/7/2008 e n. 1000000001 del 23/1/2009 della somma complessiva di euro 11.871,85 a titolo di interessi da ritardato ed omesso pagamento del compenso spettante alla ricorrente per i servizi erogati in virtu' della convenzione come sopra stipulata, oltre alle spese della procedura monitoria;

VISTO il decreto ingiuntivo n.44/2016 del 24/9/2016 RG 1078/2016, notificato pedissequamente al succitato ricorso, con il quale il Giudice adito ha ingiunto a questo Comune di pagare entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, alla ricorrente soc.Sodexo Italia s.p.a. la suindicata somma di euro 11.871,85, per le causali di cui al ricorso, con gli interessi come da domanda, nonche' le spese della procedura, liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 540, 00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge;

CHE, a seguito delle verifiche di ufficio, non si e' ritenuto opportuno proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificato per non gravare di ulteriori spese l'Ente;

CHE a seguito di laboriose trattative con lo studio legale Arnaldi, si e' addivenuti ad un accordo bonario della vicenda, a seguito del quale la Soc.Sodexo Italia a mezzo del proprio legale, con nota pec datata 18/12/2017 acclarata al n.21929 di prot.gen.le lo stesso giorno, ha comunicato l'accettazione della proposta di questo Comune a definire la vertenza in parola, con il pagamento a saldo e stralcio dell'importo capitale di euro 6.028,00 oltre spese legali nella misura di euro 600,00 a fronte dell'importo complessivo di €11.871,85 oltre spese legali, ingiunto dal giudice adito con il decreto sopra richiamato;

RITENUTO vantaggioso per l'Ente l'accordo bonario anche al fine di evitare una sicura vertenza ed evitare un maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che un'eventuale definizione giudiziale della stessa esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori sia a titolo di corrispettivi per le prestazioni che come spese di giudizio;

RILEVATO:

-che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

- che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:

non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);

deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità);

deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

ATTESO :

-che come precisato nel parere reso dalla sezione umbra della Corte dei conti con la deliberazione n. 123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

-che il suddetto parere n. 123/2015 richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

-che come indicato anche dal parere n. 4/2014 della sezione ligure della Corte dei conti, la competenza alla definizione degli accordi transattivi, anche in considerazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente; la competenza passerebbe alla Giunta comunale, ovvero al

Consiglio comunale, quando la transazione inerisse a situazioni che implicano valutazioni non comprese nell'attività gestionale;

DATO ATTO che l'importo definito tra le parti con l'accordo in parola rientra nello stanziamento risultante a residuo 2017 nel capitolo 2468 per euro 6.028,00 ed al capitolo 139 per euro 600,00 "Spese per liti, consulenze legali, risarcimenti, ecc." ;

CONSIDERATO:

-che, l'importo riconosciuto nell'accordo transattivo è imputabile nello stanziamento a residuo e che inerendo la fattispecie transattiva a situazioni che implicano valutazioni non comprese nella mera attività gestionale, la competenza è da ritenersi della Giunta Comunale;

-che l'art. 239, comma 1, lettera b), numero 6), del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto-legge n. 174/2012, comprende tra le materie per le quali deve essere chiesto il parere dell'organo di revisione le "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";

- che , a norma dell'art. 239, comma 1, lettera a), del TUEL, l'Organo di revisione svolge attività di collaborazione nei confronti del Consiglio comunale;

- che, pertanto, anche come indicato dal parere n. 345/2013 della sezione piemontese della Corte dei conti, per verificare l'obbligo dell'espressione del parere da parte dell'Organo di revisione per gli accordi transattivi, è necessario prima di tutto analizzare se l'organo consiliare sia competente alla definizione dell'accordo stesso, in quanto, solamente in quel caso, l'Organo di revisione avrebbe l'obbligo di esprimere il parere sulla proposta di deliberazione;

-che, per quanto sopra esposto, non ricorre, pertanto, il parere da parte dell'organo di revisione;

RITENUTO , pertanto, autorizzare il Dirigente f.f. Area Affari Generali alla definizione dell'accordo transattivo nell'interesse dell'Ente;

PROPONE

1)di prendere atto della nota pec datata 18/12/2017, acclarata al n.21929 di prot.gen.le in pari data a firma dell'avv. Andrea Davide Arnaldi, legale della soc.Sodexo Italia s.p.a., in premessa richiamata con la quale è stata accettata l'offerta proposta a definizione della vertenza come in premessa indicato;

2)di dare mandato al Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali per l'adozione degli atti connessi e consequenziali, ai fini del pagamento a favore della Soc.Sodexo Italia s.p.a. –con sede a Cinisello Balsamo, della somma concordata di euro 6.628,00 incluse le spese legali, con imputazione della stessa al bilancio 2017/2019 autorizzatorio gestione residui 2017 come segue :

Cap. 139 – 1.11.1.103 V Livello 1.3.2.11.006	Spese per liti, consulenze legali, risarcimenti ecc.	€ 600,00
Cap.2468 – 110 1.03.1.107 V Livello 1.7.6.99.999	Interessi passivi per ritardo pagamenti	€ 6.028,00

3.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a valere anche come dirigente del servizio contenzioso;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 05-02-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI
f.to dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 05-02-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 06-02-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 05-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 06-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
